



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

14 ottobre 2025

N° 27/ CD

OGGETTO:

**“PRESA ATTO
DELL’ACCORDO
CONCILIATIVO DA
SOTTOSCRIVERE PER
LA DEFINIZIONE DEL
GIUDIZIO EREDI
PISTONE NASCONE
MARCO C/ CAS
DINNANZI ALLA
SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE”**

***ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO***

L’anno **duemilaventicinque**, il giorno **quattordici** del mese di **ottobre** alle ore **10:30**, in Messina, presso gli Uffici del Consorzio Autostrade Siciliane, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Avv. Filippo Nasca, (in videoconferenza) con l’intervento dei Signori:

Ing. Massimo Brocato – Componente – in videoconferenza;

Dott. Calogero Mattina – presidente Collegio dei Revisori
in video conferenza;

Assiste il Direttore Generale dott. Calogero Franco Fazio
(presente in sede).

OMISSIS



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER l'accordo conciliativo da sottoscrivere per la definizione in via transattiva del risarcimento dei danni subiti dai signori Pistone Nascone Biagio, Naso Onofrio Santa, Pistone Nascone Calogero.

PREMESSO CHE:

il 13 giugno 2008, lungo l'autostrada A20 Messina Palermo, con direzione PA-ME, si verificava l'incidente stradale che ha coinvolto il signor Pistone Nascone Marco, nell'occasione alla guida di una autovettura Volkswagen Polo, il quale, giunto alla chilometrica 39+590,50, all'altezza dei caselli di Milazzo, si trovava davanti la corsia di marcia un autocarro doppia gabina e con cassone aperto di colore bianco che improvvisamente perdeva dal cassone un oggetto ingombrante a forma di scudo di circa m. 1,5 per m. 0,70 che finiva sulla sede stradale determinando una brusca sterzata a sinistra da parte del conducente della polo per evitarne l'impatto. L'autovettura colpiva il guardrail dal quale si staccava parte del nastro metallico che finiva dentro la Polo colpendo a morte il Sig. Pistone Nascone Marco.

Dopo l'archiviazione del procedimento penale iscritto al numero 2302/2008 R.G.N.R. Mod. 44 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, i familiari del deceduto esercitavano l'azione giudiziaria in sede civile citando la società Unipolsai Assicurazioni spa, nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, la quale si costituiva in giudizio contestando le domande della parte attrice.

In particolare, la citazione veniva notificata dai signori Pistone Nascone Biagio, padre della vittima; Naso Onofrio Santa, madre della vittima; Pistone Nascone Calogero, fratello della vittima.

A seguito delle difese svolte dalla Unipolsai spa i familiari del signor Pistone Nascone Marco chiedevano e venivano autorizzati a chiamare nel giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane nei cui confronti venivano estese le originarie domande formulate con l'atto di citazione.

Con comparsa di risposta depositata in data 18 febbraio 2012 il Consorzio per le Autostrade Siciliane si costituiva nel giudizio innanzi al Tribunale contestando le richieste attoree, delle quali chiedeva il rigetto.

All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato l'esclusiva responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane nella causazione dell'incidente del 13 giugno 2008, ritenendo che in ordine all'evoluzione del sinistro emergeva che l'evento morte veniva causato dal colpo inferto alla vittima dal nastro metallico che penetrava all'interno dell'abitacolo del veicolo, per poi impattare sul conducente all'altezza dello stomaco causandone l'immediato decesso.

In particolare il giudice del primo grado ha accertato che sebbene il guardrail fosse conforme alla disciplina vigente al momento della sua costruzione, sussisteva comunque al momento del sinistro un difetto di manutenzione da ascrivere al soggetto custode della sede autostradale, tale per cui l'impatto dell'autovettura con il guardrail conduceva all'esito mortale del conducente Pistone Nascone Marco, non avendo assolto la barriera di protezione la funzione di contenimento e sicurezza della circolazione stradale.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel dichiarare la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane lo condannava al pagamento del risarcimento del danno subito dagli attori.

La sentenza del primo grado veniva appellata sia dai familiari della vittima primaria, che dal Consorzio per le Autostrade Siciliane.



Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha impugnato principalmente la ricostruzione dell'evento operata dal Tribunale e l'attribuzione della responsabilità in via esclusiva all'Ente, mentre i signori Pistone Nascone hanno ritenuto troppo iniqua la determinazione delle somme operata dal giudice del primo grado.

All'esito del giudizio di secondo grado la Corte di Appello di Messina ha rigettato l'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane ed ha accolto parzialmente l'appello proposto da Pistone Nascone Biagio, Naso Onofrio Santa, Pistone Nascone Calogero e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato le somme dovute agli appellanti come segue : € 352.040,65 in favore di Pistone Nascone Biagio; € 352.040,65 in favore di Naso Onofrio Santa; € 215.766,85 in favore di Pistone Nascone Calogero e per tutti e tre le somme sono stati riconosciuti gli interessi sulla somma devalutata dalla data di pubblicazione della sentenza alla data del sinistro e poi via via rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello, a far data dalla quale sulle somme così determinate decorrono gli interessi legali fino al soddisfatto.

La Corte di Appello ha riconosciuto ulteriori euro 2.000,00 in favore di Pistone Nascone Biagio, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza.

Con la conseguenza che al mese di giugno del 2025 la somma dovuta ai signori Pistone Nascone e Naso ammontava ad euro 1.134.955,42, oltre alle somme oggetto di condanna alle spese dei giudizi di merito in favore dei medesimi, pari ad euro 48.547,68, oltre ad euro 10.281,68 per iva, se dovuta, per un totale di euro 1.193.784,00 comprensivi di iva ove fosse dovuta.

La sentenza della Corte di Appello di Messina è stata impugnata innanzi la Corte di Cassazione dal Consorzio per le Autostrade Siciliane

Il Presidente della terza sezione della Corte di Cassazione ha formulato la proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., ritenendo il primo motivo di ricorso quale censura della valutazione delle prove che è preclusa in cassazione; il secondo motivo di ricorso manifestamente infondato perché il Consorzio lamenta l'omessa pronuncia su una domanda (accertamento di corresponsabilità terzi) che non ha mai formulato tempestivamente; il terzo motivo viene ritenuto inammissibile perché assorbito dall'inammissibilità del secondo; il quarto motivo viene ritenuto inammissibile in quanto la scelta del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è rimessa al giudice di merito e sindacabile solo in caso di iniquità manifesta, mentre nella fattispecie, secondo Il Presidente della terza sezione della Corte di Cassazione, la liquidazione è avvenuta applicando le tabelle di Roma ed ha dato seguito a principi di natura giurisprudenziale. Anche il quinto motivo viene ritenuto inammissibile perché investe la valutazione delle prove.

A seguito dell'esame dei pareri resi dall'avvocato incaricato dal Consorzio per le Autostrade Siciliane per il giudizio innanzi la Corte di Cassazione ed in particolare delle relazioni del 15 luglio 2025, del 18 luglio 2025 con allegata l'ultima proposta transattiva formulata dai signori Pistone Nascone, nonché dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Contenzioso, in data 04-08-2025 con nota protocollo 20201/2025, la Direzione Generale dell'Ente, condividendo il parere reso dal legale del Consorzio di aderire alla definizione del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. ed all'ipotesi transattiva allegata alla relazione del 18 luglio 2025, manifestava la volontà di aderire all'accordo transattivo, chiedendo al Collegio dei Revisori di rendere un parere sull'approvazione dello schema di accordo transattivo.

Con verbale nr. 15 del sette agosto 2025 il Collegio dei Revisori dei Conti rendeva il chiesto parere, nel quale si legge : *vista la proposta della Corte di Cassazione di definizione del ricorso del 25 giugno 2025 ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., considerando che : con l'ipotesi di transazione le somme da pagare da parte del CAS ammontano ad euro 1.148.547,69 con un risparmio di euro 45.366,80 e dilazione dei pagamenti; il Consorzio scongiurerebbe una eventuale ma molto probabile condann*



alle spese del giudizio innanzi la Corte di Cassazione (l'invito alla definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. per come motivata non lascia alcun margine di dubbio), peraltro anche nei confronti di Unipolsai spa; esprime parere favorevole in ordine alla proposta di accordo transattivo giudizio Cas /Pistone Nascone + Unipolsai.

Inoltre avendo il Collegio dei Revisori, recuperato tra le carte del Consorzio, una polizza di Assicurazioni stipulata tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane e la Assicurazioni Generali Spa con premio annuo di euro 1.405.875,00 avente validità dalle ore 24 del 05.10.2006 alle ore 24 del 05.10.2009 e considerando che il sinistro avente vittima il Sig. Pistone Nascone Marco, si è verificato il 13 giugno 2008 (durante la validità del Contratto), constatato che la compagnia di assicurazioni non è stata a suo tempo chiamata a garanzia, si chiede agli organi di vertice del Consorzio di chiamare in garanzia, per l'incidente la compagnia di assicurazione Generali spa.

A seguito delle valutazioni e delle interlocuzioni intercorse tra questo Consorzio e la controparte assistiti dai rispettivi legali, i signori Biagio Pistone Nascone, Naso Onofrio Santa e Calogero Pistone Nascone in data 05 settembre 2025 hanno dichiarato, con nota recapitata dal loro avvocato a quello del Consorzio per le Autostrade Siciliane, che sono disponibili a sottoscrivere la transazione che allego in bozza alla presente (salvi eventuali errori ed omissioni che potranno essere corretti ed integrate prima della sottoscrizione delle parti). Tale disponibilità rimane ferma sino al 20/10 pv., a prescindere dalle scadenze correlate al giudizio pendente; data entro la quale le parti dovranno sottoscrivere l'accordo transattivo.

E' stato pertanto raggiunto uno schema di accordo transattivo, accompagnato da una ulteriore relazione dell'otto settembre 2025 dell'avvocato incaricato per la rappresentanza e difesa del Consorzio per le Autostrade Siciliane innanzi alla Corte di Cassazione, ed in tale accordo sono analiticamente descritte, sia il decorso giudiziario della controversia, sia le singole voci di richiesta di risarcimento con il relativo ammontare riconosciuto, nonché la rateizzazione del debito prevista in euro 1.148.547,68 da corrispondere, quanto al pagamento della prima rata e delle spese legali distratte, entro, rispettivamente, 30 giorni dalla sottoscrizione della transazione ed entro il 31 ottobre 2025; quanto alle restanti rate, a cadenza semestrale decorrente dall'uno dicembre 2025, fino al uno dicembre 2027 ed una rata a saldo da pagarsi entro il 15 febbraio 2028

Tale accordo transattivo, che si allega alla presente, prevede il pagamento della stessa somma già oggetto di parere favorevole del Collegio dei Revisori ed una rata finale del 15 febbraio 2028 in luogo di quella dell'uno dicembre 2027 previsto in precedenza.

Il totale adempimento del piano di rateizzazione concordato comporterà l'estinzione del debito del Consorzio per le Autostrade Siciliane nei confronti dei signori Pistone Nascone.

La transazione si caratterizza per la concessione, da parte dei signori Pistone-Nascone, al Consorzio per le Autostrade Siciliane, della possibilità di pagare la somma di euro 45.366,80 in meno rispetto all'accertamento giudiziale e della possibilità di adempiere l'obbligazione mediante rientro rateizzato improduttivo di interessi.

Considerato che i presupposti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico (la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto), e quelli specifici di diritto pubblico (la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione).

Considerato che la transazione nella fattispecie si caratterizza per il fatto che il quantum prospettato in sede di transazione risulta inferiore a quanto liquidato dal giudice dell'appello e che il ricorso alla rateizzazione avviene senza che vengano prodotti ulteriori interessi sulla somma dovuta alla controparte.

Ritenuto che nel caso di specie, l'esito dei tre gradi del giudizio costituiscono indici che conducono a ritenere estremamente conveniente il ricorso alla transazione senza alcuna incertezza in considerazione della natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e alla presenza degli orientamenti giurisprudenziali.

Ritenuto che appare ragionevole una transazione che costituisce oggi una soluzione vantaggiosa per il Consorzio per le Autostrade Siciliane poiché consente il risparmio di euro 45.366,80, di programmare la spesa con una rateizzazione semestrale e senza il maggior onere degli ulteriori interessi, oltre ad evitare di esporre l'Ente ad un'azione esecutiva per l'intero; il tutto come confermato dai pareri dei revisori dei conti e dell'avvocato incaricato della rappresentanza e difesa nel giudizio innanzi la Corte di Cassazione.

Con la conseguenza che la corretta qualificazione dell'accordo il cui schema si allega alla presente proposta di deliberazione costituisce una soluzione che si caratterizza per la rinuncia ad una quota parte del credito dei signori Pistone Nascone, pari ad euro 45.366,80 oltre alla rinuncia degli interessi relativi al periodo di rateizzazione, con la conseguenza che la soluzione proposta è conveniente per l'amministrazione.

Tenuto conto che si rinvengono agli atti sia i pareri resi dal legale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, che quello reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ed entrambi sono favorevoli alla stipula dell'accordo transattivo che prevede il pagamento di euro 1.100.000,00 rateizzati

Tenuto conto che nel caso di specie per l'ente si realizza un prospettivo contenimento del valore economico della soccombenza, in quanto il pagamento è inferiore a quello cui si va incontro con il provvedimento che renderà la Corte di Cassazione che confermerà quello della Corte di Appello.

Tenuto conto altresì che un ulteriore risparmio prospettivo si realizza attraverso la previsione di una rateazione che parte dal corrente anno e arriva fino al 15 febbraio 2028;

Tutto ciò premesso e ritenuto

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

VISTO II parere favorevole, In calce riportato, espresso In ordine al presente provvedimento dal Dirigente Generale del Consorzio;

Tanto premesso e ravvisata la necessità di provvedere in merito, si propone che II Consiglio Direttivo

DELIBERI

DI PRENDERE ATTO dell'Accordo conciliativo da sottoscrivere con i signori PISTONE NASCONE Biagio, NASO ONOFRIO Santa e PISTONE NASCONE Calogero nonché con l'avv. Massimo Nicola MARCHESE del Foro di Patti quale difensore distrattario e delegato per l'incasso di alcune somme, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale, per la definizione della controversia che è stata oggetto di accertamento giurisdizionale da parte del Tribunale di Barcellone Pozzo di Gotto, della Corte di Appello di Messina e che è stata oggetto della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. della Corte di Cassazione, mediante II pagamento della somma di euro 1.148.547,68 come dettagliatamente descritta nell'accordo stesso, ovvero in versamenti rateali fino al saldo da corrispondere entro il giorno 15 febbraio 2028.

Il Collegio dei Revisori ha reso il parere che viene allegato alla presente richiesta di deliberazione.

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RITENUTE condivisibili le premesse e sulla scorta del parere espresso dal Dirigente Generale e dal responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria;

VISTI i pareri — come di seguito espressi - in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria

In ordine alla proposta di deliberazione relativa a: "Presa Atto dell' Accordo Conciliativo da sottoscrivere per la definizione del giudizio Eredi Pistone Marco c/ CAS dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

Il Dirigente Generale

In ordine alla proposta di deliberazione relativa a: " Presa Atto dell'Accordo Conciliativo da sottoscrivere per la definizione del giudizio eredi Pistone Nascone Marco c/ CAS dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione esprime parere FAVOREVOLE

Il Dirigente Generale
(Dott. Calogero Franco Fazio)

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane

Ad unanimità di voti

DELIBERA

PRENDERE ATTO dell'Accordo conciliativo da sottoscrivere con gli eredi di Pistone Nascone Biagio, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale, per la definizione del giudizio pendente dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione mediante il pagamento della somma di 1.148.547,68 (un milione centoquarantottomila cinquecentoquarantasette/68) come dettagliatamente descritta nell'accordo stesso ;

TRASMETTERE copia della presente al Collegio dei Revisori per il relativo parere;

Voto consultivo ai sensi dell'art. 10 dello Statuto

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Il Presidente
Avv. Filippo Nasca

